UILFPL SALERNO

Il Notiziario DEGLI ENTI LOCALI

edizione del 31 ottobre 2019

L'editoriale del Segretario generale provinciale Donato Salvato

Apertura del Governo verso nuovi contratti e altri problemi? Il tempo sarà testimone

Il nuovo Governo ha cominciato ad operare. Da quanto appare dalle prime esplicitazioni sembrano riscontrarsi segnali di apertura verso le Parti Sociali.
Come vedremo anche in un articolo apposito la neo Ministra della Pubblica Amministrazione sembra animata da grande volontà di confrontarsi con le parti sociali per affrontare le problematiche che da tempo noi lamentiamo.
Ha esplicitato l'impegno di arrivare a sottoscrivere un contratto nazionale di lavoro del pubblico impiego nei tempi previsti e nel garantire che sotto l'aspetto economico sarà un contratto a tre cifre che consenta di recuperare parte della consistente perdita economica determinata da 10 anni di blocco.
Si è dichiarata già al lavoro per sbloccare il turnover garantendo che gli enti economicamente più virtuosi (speriamo che ce ne siano) possano assumere oltre la semplice sostituzione di chi è collocato in quiescenza.
La Commissione Paritetica prevista dall'articolo 11 del CCNL continua nel contempo il proprio lavoro, con l'intento di rivisitare, adeguando i profili professionali esistenti alle nuove esigenze di una amministrazione pubblica moderna.
Quanto appare sembra promettente ma il tempo sarà testimone.
In questi giorni la presentazione del documento di programmazione economica ha visto non pochi interventi pro o contro il mantenimento della "quota 100".
Sembra che ci si sia dimenticati che era un provvedimento temporaneo in quanto in gioco vi era l'intendo

di rivisitare l'attuale sistema previdenziale.
Ci si è dimenticati che la finanziaria del 2018 ha previsto la costituzione di due commissioni con la presenza delle parti sociali, con il compito di rivedere appunto il sistema previdenziale, consapevoli che la iniquità di tale sistema consiste appunto nel parificare tutte

segue a pagina 2

All'interno

pagina 2
Quota 100 e Tfs anticipato, al via il censimento degli enti erogatori
pagina 3
L'approfondimento: Utilizzo graduatorie concorsi pubblici, cosa ne pensano le Corti dei Conti regionali?
pagina 4
- Arriva la pre-intesa sul Ccnl nazionale di lavoro della dirigenza comparto Funzioni Centrali
- Campania, per i 471 navigator arriva l'assunzione in Anpal
pagina 5
- La ministra Fabiana Dadone rassicura gli statali sul nuovo contratto: «Almeno 110 euro di aumento»
- Corte di Cassazione: indennità per il contratto a termine
pagina 6
La Pubblica Amministrazione nei progetti del Governo
pagina 7
- Progressioni economiche orizzontali: CGIL, CISL e UIL FPL chiedono l'intervento dell'Aran
- Permessi per concorsi ed esami, per l'Aran non si possono negare
pagina 8
- Durata della giornata lavorativa, interviene il chiarimento dell'Aran
- Torniamo sui permessi per malattia del bambino
pagina 9
Compete all'Aran e non alla Corte dei conti esprimere pareri sulle clausole contrattuali
pagina 10
- La Pa paga l'iscrizione all'albo del dipendente
- Il requisito dell'età va posseduto alla scadenza della domanda di ammissione al concorso
pagina 11
- I dubbi in materia di utilizzo in convenzione delle Posizioni Organizzative
- Incentivo economico per accertamenti tributi erariali
- Riscatto dei fondi pensione

(segue da pagina 1) le categorie di lavoratori come se ogni tipo di lavoro influisse in pari modo sulla condizione di vita di ciascuno.
Questi impegni assunti con legge non devono essere dimenticati e dobbiamo continuare a richiedere che si lavori per tali obiettivi.
Dobbiamo porre in sicurezza un sistema che garantisca, oggi i lavoratori in attività e in futuro quello dei nostri giovani.
Negli Enti della nostra provincia è iniziato il tour de force per arrivare alla sottoscrizione dei contratti decentrati per il corrente anno.
Come al solito quella che dovrebbe essere una contrattazione di programmazione e di garanzia delle esigenze dei servizi da attivare, rimane solo una presa d'atto di quanto è avvenuto e la autorizzazione a liquidare quanto spettante.
Ogni anno continuiamo a promettere che l'anno successivo sarà diverso ma così non è, continuiamo ad essere semplici notai di quanto è avvenuto.
Noi comunque non ci arrendiamo e continueremo ad insistere affiche il contratto di secondo livello diventi effettivamente un momento di programmazione dei servizi da offrire alla comunità con la consapevolezza del giusto ristoro economico per l'impegno che verrà profuso da ciascun lavoratore.
Passiamo senza indugio agli argomenti degni di nota emersi in questo mese.
Per i Notiziari dei mesi scorsi come è prassi si rinvia all'apposito link sul sito della nostra Segreteria Territoriale: www.uilfplsalerno.it

Donato Salvato

Quota 100 e Tfs anticipato, al via il censimento degli enti erogatori

È collocato all'interno della piattaforma web lavoropubblico.gov.it l'applicativo informatico che consente di censire gli «enti erogatori» dell'anticipazione del Tfr/Tfs (Trattamento fine servizio o fine rapporto) previsto da «Quota 100».

È lo stesso dipartimento della Funzione pubblica con nota protocollo n. 59242 a ufficializzarlo. Il decreto legge n. 4/2019 (convertito dalla legge 26/2019), che disciplina la pensione con il meccanismo di «Quota 100», prevede che il personale del pubblico impiego andato in pensione può presentare richiesta di anticipo del Tfr/Tfs spettante.
Si tratta di una sorta di «prestito» e, per poterlo ottenere, il lavoratore deve prima di tutto chiedere all'ente «erogatore» del Tfr/Tfs la certificazione del diritto all'anticipazione.
La disciplina di «Quota 100» prevede che l'elenco degli «enti erogatori» sia pubblicato sul sito del dipartimento della Funzione pubblica.
Come ricorda lo stesso dipartimento, nelle amministrazioni iscritte ai fini del Tfr/Tfs ai fondi ex Inadel ed ex Enpas gestiti dall'Inps, l'Istituto è responsabile per l'erogazione del Tfr/Tfs e quando questo avviene per tutto il personale in servizio presso tali amministrazioni, queste sono da escludere dall'elenco degli «enti erogatori».
Le amministrazioni che, invece, provvedono direttamente a erogare il Tfr/Tfs alla generalità dei propri dipendenti si configurano sicuramente come soggetti erogatori in aggiunta all'Inps.
Da qui l'invito della Funzione pubblica a dichiarare la propria situazione per la costituzione dell'elenco ufficiale degli «enti erogatori».
Il censimento ha avuto durata molto breve, la sua chiusura, infatti, è avvenuta il 3 ottobre. Un altro tassello per raggiungere l'agognata possibilità di avere un anticipo sul Tfr/Tfs e non aspettare anni.

L'approfondimento: Utilizzo graduatorie concorsi pubblici, cosa ne pensano le Corti dei Conti regionali?

Nel precedente Notiziario abbiamo avuto già modo di evidenziare quanto si era determinato nell'ultimo anno a seguito della legge di bilancio 2019 e i dubbi interpretativi sorti.

Considerata l'importanza dell'argomento, si ritiene utile fornire ulteriori approfondimenti in merito.

La **Corte dei Conti delle Marche** (deliberazione n. 41 del 4/9/2019) in materia è giunta alle seguenti conclusioni: tutte le graduatorie vigenti (anche di concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2019) possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, come previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Le graduatorie dei concorsi banditi dall'1/1/2019 possono essere utilizzate solamente per la copertura dei posti messi a concorso.

Non è consentito lo scorrimento delle stesse per gli idonei né dalla stessa amministrazione né da altri enti. Le graduatorie dei concorsi banditi fino al 31/12/2018 (ancora vigenti) possono essere utilizzare per lo scorrimento degli idonei, sia dalla stessa amministrazione che da altri enti. È ancora vigente l'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'impossibilità di scorrere una graduatoria per posti creati o trasformati dopo l'indizione del concorso, anche da parte di altri enti.

Non si ravvisa un contrasto interpretativo tra la **Corte di Conti delle Marche** e la delibera n. 36/2019 della Corte dei Conti della Sardegna in merito all'utilizzo delle graduatorie da altri Enti.

La **Corte della Sardegna**, seppur non specificandolo espressamente, si riferisce in modo particolare a quelle approvate dopo il 1° gennaio 2019.

Anche la **Corte dei Conti della Puglia** (deliberazione n. 89/2019) condivide pienamente le conclusioni e le motivazioni addotte dalla **Corte dei Conti delle Marche**, alla quale fa espressamente rinvio, precisando che la Legge n. 145/2018 ha reso inapplicabile la possibilità di assunzione di personale a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatorie di altri enti ,solo per le graduatorie successive al 1° gennaio 2019, rimanendo utilizzabile lo scorrimento per le altre graduatorie.

Per quanto riguarda la possibilità di assumere personale a tempo determinato mediante attingimento di graduatorie di concorsi per posti di corrispondente profilo a tempo indeterminato, proprie o di altri enti, ha ritenuto ancora applicabile l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001.

La **Corte dei Conti del Veneto** (delibera n. 290/2019) in merito all'individuazione del momento in cui è possibile effettuare l'accordo per l'utilizzo di una graduatoria di un altro ente e sulla procedura per la relativa approvazione, in linea con la posizione della **Corte dei Conti dell'Umbria**, espressa con la deliberazione n. 124/2013, ritiene sia sufficiente che l'accordo per l'utilizzo intervenga prima dell'utilizzazione della stessa (e non necessariamente prima di bandire il concorso o di formalizzare la graduatoria).

La sezione veneta ritiene necessario che l'ente che intende utilizzare la graduatoria di altra amministrazione debba previamente: predeterminare i criteri di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile "accordarsi"; valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico ed, eventualmente, profilo) con la graduatoria che si vuole utilizzare; garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel piano triennale di fabbisogno di personale.

Per quanto riguarda le forme dell'accordo, viene evidenziato che la giurisprudenza si è mostrata aperta a soluzioni che valorizzano l'autonomia dell'ente.

Il **Tar Veneto** con la sentenza n. 864/2011, tra l'altro, sottolinea come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano alcun riferimento a convenzioni ex art. 30 del TUEL, ma, unicamente, ad un accordo, il che implica che l'intesa tra le due amministrazioni interessate in ordine all'utilizzo della graduatoria sia da perfezionarsi con i poteri del privato datore di lavoro e quindi con gli strumenti, certamente non pubblicistici, a disposizione.

Nel caso in cui un Ente intendesse optare per l'utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni ai fini assunzionali, è necessaria apposita disciplina a livello regolamentare, che può concretizzarsi anche attraverso l'approvazione di un articolo stralcio del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi o di un apposito atto di indirizzo (entrambi di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48, comma 3, del TUEL).

Una volta valutata la corrispondenza del posto da coprire con quello della graduatoria da utilizzare e verificata la previsione/copertura nel piano dei fabbisogni triennale di personale, i dirigenti / posizioni organizzative possono procedere con l'accordo utilizzando gli strumenti del privato datore di lavoro ovvero con sottoscrizione dell'accordo stesso tra le parti.

Arriva la pre-intesa sul Ccnl nazionale di lavoro della dirigenza comparto Funzioni Centrali

La firma della pre-intesa per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro della dirigenza al di là della notizia dello sblocco di un contratto dopo 10 anni e dell' incremento medio lordo mensile di circa 273 euro, l' elemento di rilievo è la conferma del diritto all' incarico dirigenziale.

L' articolo 43, comma 1, della pre-intesa sancisce, infatti: «tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell' amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale».

Una tendenza nettissimamente contraria alle previsioni della tentata riforma della dirigenza targata Madia, orientata esattamente all' opposto.

Ancor più rimarchevole è il comma 6 sempre dell' articolo 43 della pre-intesa «tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge».

Il tentativo di riforma di 5 anni fa intendeva, invece, consentire incarichi solo per una volta, con un solo eventuale rinnovo possibile per la metà della durata massima, di 4 anni, contro i 5 attualmente previsti dal d.lgs. 165/2001.

La pre-intesa, nella sostanza, chiude un capitolo ed un decennio di assenza di regolazione contrattuale molto convulsi.

Ne è ulteriore traccia la clausola di salvaguardia economica contenuta nell' articolo 52, che assicura ai dirigenti ai quali sia revocato l' incarico prima della scadenza a causa di riorganizzazioni dell' ente il mantenimento della retribuzione di posizione in godimento, qualora il nuovo incarico abbia una remunerazione inferiore, per il 100% il primo anno e con una progressiva riduzione nei successivi due.

La pre-intesa non si occupa soltanto di riequilibrare il rapporto tra organi di governo e dirigenza, ma punta decisamente sulla competenza degli organi di governo a valutare con rigore l' operato dei manager, regolando le valutazioni.

La contrattazione decentrata dovrà definire criteri per evitare premi incentivanti uguali per tutti.

L' intento è un' effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva.

Campania, per i 471 navigator arriva l'assunzione in Anpal

Si sblocca la questione dei navigator campani. I 471 vincitori della selezione pubblica, finora rimasti in stand-by saranno contrattualizzati da Anpal Servizi con un rapporto di collaborazione fino al 30 aprile 2021, poco meno di 28mila euro annui.

Lo stesso trattamento riservato agli altri 2.509 navigator già operativi nelle altre regioni d'Italia).

A loro, in particolare, toccherà fornire assistenza tecnica ai disoccupati campani, beneficiari del reddito di cittadinanza.

Ma non solo: i 471 neo assunti potranno infatti anche occuparsi di altre attività di assistenza e sostegno sempre legati ai temi del lavoro.

A siglare l'accordo sono stati, presso gli uffici della regione Campania, il governatore, Vincenzo De Luca e il presidente di Anpal, Domenico Parisi.

Con l'intesa, la regione ha confermato il proprio impegno ad andare avanti nelle azioni di superamento delle situazioni di emergenza occupazionale.

A breve sarà bandito il nuovo concorso per 650 nuove assunzioni stabili nei centri per l'impiego.

Il governatore De Luca ha sollecitato, inoltre, un percorso di stabilizzazione dei lavoratori precari già impegnati in Anpal da anni (44 in regione Campania)

Anpal ha garantito il pieno sostegno tecnico per la definizione di progetti di ricollocazione dei lavoratori precari fermo restando che le relative partite finanziarie andranno definite con i ministeri coinvolti».

La ministra Fabiana Dadone rassicura gli statali sul nuovo contratto: «Almeno 110 euro di aumento»

Il rinnovo dei contratti degli statali per il triennio 2019-2021 porterà aumenti superiori a quelli della precedente tornata contrattuale, garantendo un recupero di potere d' acquisto superiore all' indice dei prezzi al consumo.
Queste le rassicurazioni del ministro della pubblica amministrazione **Fabiana Dadone** all'indomani del varo della Manovra 2020.
Rassicurazioni che tradotte in cifre aprirebbero ad aumenti lordi intorno ai 110-120 euro mensili.
Il ministro non ha parlato di cifre ma i conti sono presto fatti.
Per fare in modo che i nuovi contratti garantiscano un recupero di potere d' acquisto superiore all' indice Ipca, attualmente fissato al 5,2%, servirebbero a regime oltre 5 miliardi di euro (5,3-5,4 miliardi) ricomprendendo in questa cifra anche il miliardo e 700 milioni stanziato per il 2019 dalla legge di bilancio dell' anno scorso.
Dunque lo stanziamento per il 2020-2021 dovrebbe ammontare a 3,3/3,6 miliardi.
In questo modo si garantirebbe ai lavoratori della p.a. aumenti stipendiali di oltre 110 euro mensili, ben superiori agli 85 euro lordi di aumento del precedente contratto.
L' impegno finanziario sul rinnovo dei contratti è solo una delle tante misure per la p.a. contenute nel Documento programmatico di bilancio 2020 approvato in consiglio dei ministri martedì notte e inviato a Bruxelles.
Tra gli impegni che il governo ha preso con l' Europa figura una nuova riforma della p.a., sotto forma di disegno di legge delega per il miglioramento della macchina pubblica.
Le deleghe al governo riguarderanno la riforma del lavoro alle dipendenze della p.a., l' accesso al pubblico impiego, il merito, la premialità e il riordino della disciplina della dirigenza.
A questo ddl delega si aggiungeranno misure per garantire il ricambio generazionale nel settore pubblico proseguendo con le assunzioni avviate dalla Manovra 2019 grazie allo sblocco del turnover.
Accanto alle misure in materia di personale, il Documento programmatico di bilancio 2020 si impegna ad approvare uno schema di decreto per l' attuazione del piano nazionale sulla riqualificazione dei piccoli comuni.

Corte di Cassazione: indennità per il contratto a termine

Nella sentenza n. 24100 del 26 settembre 2019 la **Corte di Cassazione** chiarisce che anche al contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto devono essere applicate, qualora riconosciuto illegittimo e convertito in contratto di lavoro subordinato, le disposizioni di cui all'art. 32, comma 5, della Legge n. 183/2010. La citata normativa prevede una indennità omnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
La Corte precisa che ciò deve ritenersi applicabile a tutte le tipologie contrattuali che prevedono un termine finale di durata.

La Pubblica Amministrazione nei progetti del Governo

Il Ministro Fabiana Dadone, rispondendo al question time, delinea le strategie per lo sblocco delle assunzioni, ma anche la revisione delle modalità di convenzione tra comuni in materia di segreteria

Il ministro per la P.A. **Fabiana Dadone** al question time alla camera dei Deputati ha evidenziato le strategie prossime per il Pubblico Impiego.

Regioni e comuni non dovranno attendere molto per avviare le assunzioni extra turnover.

I due decreti attuativi della norma sblocca assunzioni contenuta nel decreto crescita (dl n.34/2019) sono in avanzata fase di elaborazione e presto verranno trasmessi alla Conferenza stato regioni e alla Conferenza stato-città per i relativi pareri.

Il ministro ha anticipato che nel decreto sui comuni l' entità della popolazione residente sarà valorizzata «in modo determinante».

Saranno dunque le fasce demografiche ad orientare lo sblocco delle capacità assunzionali degli enti oltre il turnover al 100%.

La possibilità di sostituire integralmente i dipendenti andati in pensione continuerà comunque a essere garantita a tutti i comuni.

Sia a quelli meno virtuosi in cui la spesa per il personale supera il tetto individuato dal decreto (dovrebbe attestarsi intorno al 25% degli incassi risultanti dai primi tre titoli delle entrate) sia a quelli più virtuosi che, avendo una spesa per personale bassa, potranno assumere anche oltre il turnover.

I comuni con una spesa per il personale elevata dovranno ridurla in modo graduale entro il 2025.

La combinazione di questi tre parametri (numero degli abitanti, entità delle entrate del singolo comune e numero dei dipendenti in servizio) condizionerà il numero delle assunzioni future che dunque non dipenderanno più dalla sola entità delle risorse disponibili per effetto dei pensionamenti.

Questa ventata di aria fresca negli organici delle regioni e dei comuni (dove l' età media è di 52 anni e solo il 2% dei dipendenti ha meno di 35 anni) secondo il ministro consentirà di disporre di professionalità che, per numero, formazione e competenza, possano rispondere meglio alle esigenze delle comunità e dei territori.

Il Ministro ha inoltre annunciato che il provvedimento attuativo del decreto crescita recepirà anche «alcune istanze provenienti dai piccoli comuni».

Il ministro è intervenuto anche sulla carenza di segretari comunali che affligge soprattutto i mini-enti (1.700 sono privi della figura secondo i dati dell' Unione nazionale segretari comunali e provinciali).

Problema che rischia di aggravarsi soprattutto per effetto di Quota 100.

Ad Anci e Upi, Dadone ha annunciato che è stato programmato l' avvio dell' ulteriore selezione di 171 segretari.

Selezione che sarà bandita appena terminato l' iter di approvazione della relativa procedura.

Mentre per la selezione in corso che porterà ad assumere 291 segretari, si è insediata la commissione di concorso. e le prove scritte di svolgeranno entro la fine dell' anno.

Per i nuovi aspiranti segretari si conferma l' arrivo di una procedura di immissione accelerata.

Saranno inoltre riviste le modalità di convenzione tra comuni in materia di segreteria associata e verranno ampliate e rimodulate le fasce demografiche B e C dei segretari.

Infine il ministro Dadone ha annunciato che saranno completate a breve le prime linee guida per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla valutazione delle performance della P.A.

Progressioni economiche orizzontali: CGIL, CISL e UIL FPL chiedono l'intervento dell'Aran

L'articolo 16, comma 2 del nuovo contratto ha previsto, al fine di garantire la maggiore selettività dell'istituto, di riprendere le previsioni contenute nell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 150/2019 e di riconoscere la progressione economica a una quota limitata di dipendenti.
In una situazione in cui né il decreto Brunetta né il nuovo contratto hanno espressamente previsto percentuali (ovvero quanto è la quota limitata) e neppure definiscono il concetto di base di calcolo dei dipendenti (aventi diritto o tutti), è scontato che nelle amministrazioni si siano diffuse interpretazioni diverse in sede di contrattazione decentrata.
Con una entrata a gamba tesa invece i tecnici di via XX settembre con la circolare del conto annuale 2018, hanno affermato che per quota limitata di dipendenti deve intendersi quella corrispondente non oltre il 50 per cento degli aventi diritto ad accedere alla procedura mandando peraltro in tilt diverse amministrazioni.
L'interpretazione della Ragioneria generale dello Stato è errata ed inopportuna.
Le OO.SS. con una nota indirizzata al neopresidente, Antonio Naddeo, hanno chiesto che l'Aran assuma ufficialmente la propria posizione in merito.
Per i sindacati la formulazione letterale della disposizione contrattuale suggerisce inequivocabilmente che l'esatta individuazione di tale quota, per volontà dei soggetti firmatari, compete al contratto integrativo nel rispetto della disciplina vincolistica dettata dalla norma e dal contratto collettivo nazionale.
La circolare n. 15/2019, rilevano i sindacati, è intervenuta successivamente alla sottoscrizione dei contratti integrativi e ciò sta ingenerando confusione all'interno degli enti locali, con il rischio di rimettere in discussione quanto già convenuto in sede decentrata.

Permessi per concorsi ed esami, per l'Aran non si possono negare

L'Aran fornisce un suo parere sull'articolo 31 comma 1 del CCNL in corso. Esso stabilisce che, a domanda del dipendente, sono concessi permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi od esami fino ad un contingente di n. 8 giorni all'anno.
Possono essere fruiti esclusivamente nei giorni di svolgimento delle prove e devono essere debitamente documentati.
Tali permessi non riducono le ferie, sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, le indennità per specifiche responsabilità e l'indennità di funzione di cui all'art. 68, comma 2, lett. e) ed f), del medesimo CCNL, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario

nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
L'art. 45, comma 11, prevede inoltre che, per sostenere gli esami relativi ai corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, in aggiunta ai "permessi per il diritto allo studio", il dipendente interessato può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'art. 31, comma 1.
Si sottolinea che l'espressione "*…a domanda del dipendente, sono concessi…*" sottende il riconoscimento di un diritto soggettivo in capo al dipendente, per cui la fruizione dei permessi in parola non può essere negata per esigenze di servizio, ma solo se non vengono rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla norma contrattuale di riferimento (es. superamento del contingente massimo annuo, mancanza della giustifica dell'assenza, ecc.).

Durata della giornata lavorativa, interviene il chiarimento dell'Aran

Ribadito che l'orario di lavoro non possa comunque superare le 48 ore medie settimanali, calcolate con riferimento ad un arco temporale di sei mesi

L'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede che, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Tale riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Il CCNL 2016/2018 si è adeguato a tale disposizione, (art. 22, comma 6, CCNL 21/05/2018).
Sempre in tema di orario di lavoro, il citato art. 22 del CCNL stabilisce la durata dell'orario ordinario di lavoro settimanale pari a 36 ore e prevede che l'orario di lavoro non possa comunque superare le 48 ore medie settimanali, calcolate con riferimento ad un arco temporale di sei mesi, senza definire espressamente la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero.
Con l'orientamento applicativo CFC28 l'Aran ha chiarito che la durata massima della giornata di lavoro è definita per differenza rispetto al predetto obbligo di riposo di 11 ore consecutive giornaliere (risultando, pertanto, pari a 13 ore; ovviamente nell'ambito delle 36 ore settimanali ordinarie e nel limite delle 48 ore medie settimanali).
Sulla base di tale prospettiva viene, quindi, ritenuto possibile prevedere un orario di lavoro a tempo parziale di 30 ore su tre giorni settimanali (di 10 ore ciascuno), fermo restando il rispetto delle norme in materia di pausa.

Torniamo sui permessi per malattia del bambino

Sulla materia, regolamentata dall'articolo 43, comma 4, del CCNL del 21 maggio 2018, l'Aran ha fornito ulteriori chiarimenti

Nell'ambito dei permessi per la malattia del figlio di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 151 del 2001, il CCNL prevede che fino al terzo anno di vita del bambino, alle lavoratrici ed ai lavoratori sono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita per intero.
Viene riconosciuta l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché la performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute).
I predetti permessi, inoltre, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio.
Nel caso di fruizione continuativa, sono compresi anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi.

Con l'**orientamento applicativo CFC30** l'Aran ha chiarito che, nel caso di malattia del figlio non accompagnata di ricovero, non sussiste il diritto del dipendente all'interruzione delle ferie in godimento.
Per quanto riguarda, invece, la possibilità di posticipare il godimento di un periodo di ferie già programmato, in relazione all'insorgere della malattia del figlio, la valutazione spetta all'amministrazione sul piano gestionale.
L'Aran ritiene che l'amministrazione possa valutare la compatibilità con le esigenze di servizio di una richiesta del dipendente in tal senso, motivata dall'insorgere di esigenze di carattere personale, ed assumere le decisioni conseguenti.
Ai fini del diritto all'interruzione delle ferie l'Aran non ravvisa, infine, elementi a supporto dell'assimilazione tra la malattia del figlio e la malattia del dipendente protratta per più di tre giorni, come previsto dall'art. 28, comma 16, CCNL 21/05/2018.
Si evidenzia inoltre che l'art. 47, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 prevede espressamente che ai congedi per la malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

Compete all'Aran e non alla Corte dei conti esprimere pareri sulle clausole contrattuali

La **Corte dei Conti Piemonte**, con la Deliberazione n. 69/2019 ha riscontrato una richiesta di parere in ordine all'utilizzo delle risorse del fondo per il salario accessorio del personale e, in particolare, se rientri o meno nella possibilità degli Enti locali di disporre il trasferimento di risorse dal fondo per il salario accessorio del personale di categoria dirigenziale all'analogo fondo per il personale di categoria non dirigenziale.

La Corte ha, anzitutto, chiarito che l'articolo 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 da la facoltà anche ai Comuni di richiedere alla Magistratura contabile "pareri in materia di contabilità pubblica".

Alla Corte dei conti spetta la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali, di principio e di programma, e la sana gestione finanziaria degli Enti locali.

Lo svolgimento di detta funzione è qualificato, dallo stesso legislatore, come una forma di controllo collaborativo.

Secondo la consolidata giurisprudenza contabile, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

Devono, quindi, ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte nella concreta attività dell'Ente, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all'esame della Procura della Corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso.

Nel caso di specie, il giudice ha rilevato che l'oggetto del parere esulava dalla funzione consultiva della magistratura contabile, in quanto le questioni relative alla destinazione della retribuzione di posizione e di risultato, eventualmente non attribuite al dirigente, nonché le questioni relative all'impatto sulle risorse per il trattamento accessorio del personale, in conseguenza della riorganizzazione degli uffici a seguito della vacanza del posto da dirigente, sono attinenti all'interpretazione dei contratti collettivi.

Altresì, ha evidenziato che le disposizioni del nuovo Ccnl relativo al personale non dirigente degli Enti locali e del Ccnl vigente per il Personale Dirigente del comparto Regioni e autonomie locali non hanno carattere contabile, bensì carattere propriamente giuridico e squisitamente giuslavoristico, pertanto la richiesta afferiva alla portata precettiva ed all'interpretazione delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro.

La Corte, in ultimo, ha ricordato che in sede consultiva e di nomofilachia non possono rendersi pareri sull'interpretazione e sul contenuto delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, poiché l'interpretazione delle norme contrattuali rientra nelle funzioni che il legislatore ha attribuito all'**Aran**.

Al riguardo, le Sezioni riunite si sono pronunciate con la Delibera n. **50/CONTR/2010**, che ha evidenziato che l'interpretazione delle clausole dei contrattuali trova una sua compiuta disciplina nel d.lgs 165/2001

La Pa paga l'iscrizione all'albo del dipendente

La pubblica amministrazione paga il costo di iscrizione all'albo professionale se il proprio dipendente esercita con obbligo di esclusiva.

Il principio, posto dalla sentenza 116 del **Tribunale di Pordenone** del 6 settembre 2019, è stato espresso con riferimento ad alcuni **infermieri professionali**.
La stessa logica, tuttavia, riguarda ampie categorie (ingegneri, architetti, agronomi, avvocati), giungendo fino al limite dei professionisti che appartengono ad associazioni professionali "non collegiate", disciplinate dalla legge 4/2013.
Il tema è stato da tempo affrontato dagli avvocati dell'Inps e dell'Inail, che hanno ribaltato sugli enti di appartenenza i costi di iscrizione all'Albo (**Cassazione** 7776/2015 e 3928/2007).
Stesso obbligo grava sui Comuni che abbiano un avvocato interno (**Consiglio di Stato**, parere 1081/2011).
Un principio identico riguarda la progettazione di opere pubbliche che avvenga a cura delle amministrazioni aggiudicatrici. In tal caso, il dipendente che abbia un rapporto esclusivo con la Pa, può chiedere di restare indenne dalle quote di iscrizione all'Albo o collegio. Ciò in coerenza con l'articolo 24, comma 4, del Dlgs 50/2016 (testo unico appalti), il quale pone a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione.
Ragionamento analogo può applicarsi ai corsi di formazione obbligatori: se il dipendente non si può giovare delle capacità affinate in tali corsi, a causa di un vincolo di esclusività che lo lega al datore di lavoro pubblico, i costi della formazione obbligatoria sono a carico della Pa.

Il requisito dell'età va posseduto alla scadenza della domanda di ammissione al concorso

I requisiti soggettivi di ammissione all'impiego debbono essere indefettibilmente posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Così ha affermato il **Consiglio di Stato** con la sentenza n. 6465/2019.
L'obbligo del possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso all'impiego alla data di scadenza del relativo bando concorsuale costituisce principio generale delle procedure concorsuali per l'accesso a tutti i pubblici impieghi.
Ciò in funzione dell'esigenza di garantire la parità di trattamento tra i candidati, la necessità di individuare correttamente i soggetti partecipanti prima dell'inizio della procedura, l'eliminazione delle incertezze sul numero dei partecipanti, la previa fissazione di regole idonee a ridurre l'eventuale contenzioso successivo.
Allo stesso modo, con riferimento all'"assunzione" per i contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese e loro consorzi (per i quali non è ovviamente richiesta alcuna selezione pubblica di tipo concorsuale ed è ammessa l'assunzione nominativa), non può che riferirsi all'esigenza che, al momento della stipulazione del contratto, non sia stato superato il limite di età.
Ma nel ben diverso ambito dei contratti di formazione e lavoro stipulati da pubbliche amministrazioni, per i quali è viceversa necessaria una procedura selettiva concorsuale ai sensi dell'art. 97, quarto comma, Cost., tale riferimento non può che riguardare la data di presentazione della domanda di partecipazione.
Né in senso contrario può addursi la circostanza che la procedura selettiva impegni un arco temporale che possa collocare la stipulazione del contratto in un momento significativamente successivo alla data di scadenza del bando, e quindi al compimento del limite di età.

I dubbi in materia di utilizzo in convenzione delle Posizioni Organizzative

Per una corretta interpretazione della clausola contrattuale l'Aran evidenzia che sulla base della nuova disciplina, l'art. 17 comma 6 del CCNL del 21.05.2019 al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta dall'unico lavoratore titolare di incarico di posizione organizzativa presso due diversi enti, (l'ente utilizzatore a tempo parziale, il sevizio in convenzione e l'unione di comuni) possono riconoscere una maggiorazione della retribuzione di posizione relativa alla posizione organizzativa attribuita al suddetto lavoratore presso gli stessi, determinata in base ai criteri di graduazione dagli stessi adottati, di importo non superiore al 30% della stessa.
La disciplina contrattuale poi, prevede espressamente anche che "…i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico……).
Quindi, solo l'ente utilizzatore a tempo parziale, il servizio in convenzione e l'unione di comuni, che si avvalgono del lavoratore di altro ente, si assumono l'onere della maggiorazione fino al 30% della retribuzione di posizione prevista dalla disciplina contrattuale.
Si ricorda, peraltro, che l'importo della retribuzione di posizione, determinato tenendo conto anche della eventuale maggiorazione dell'articolo 17, comma 6 del Ccnl del 21.5.2018, deve essere comunque riproporzionato in relazione alla durata prevista della prestazione lavorativa presso l'ente utilizzatore a tempo parziale, il servizio in convenzione e l'unione di comuni.

Riscatto dei fondi pensione

I dipendenti pubblici hanno diritto alle medesime agevolazioni che la legge assicura ai privati per il riscatto delle posizioni nei fondi pensione negoziali. La **Corte costituzionale**, con la sentenza 3 ottobre 2019, n. 218 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 6, del dlgs 252/2005 in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera d-ter), del dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), anziché ai sensi dell'articolo 14, commi 4 e 5, dello stesso dlgs 252/2005.
La Corte evidenziando la sostanziale omogeneità del meccanismo di finanziamento della previdenza complementare previsto tanto nei fondi pensione negoziali dei dipendenti privati quanto in quelli dei dipendenti pubblici ha sancito che il differente trattamento tributario del riscatto della posizione maturata non può essere giustificato né dalla diversa natura del rapporto di lavoro, né dal fatto che l'accantonamento del Tfr dei dipendenti pubblici è virtuale.
Secondo la Consulta, dunque, la previsione normativa considerata incostituzionale crea un'ingiustificata penalizzazione in sfavore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, nonostante entrambe le categorie possano conferire risorse ai fondi pensione con modalità omogenee.
La sentenza 218/2019, quindi, ha l'effetto di estendere anche ai dipendenti pubblici l'agevolazione già prevista per quelli privati con lo scopo di favorire lo sviluppo della previdenza complementare.

Incentivo economico per accertamenti tributi erariali

I **magistrati contabili dell'Emilia Romagna,** con la delibera n. 52/2019, si esprimono una propria valutazione in relazione alla possibilità di destinare **incentivi economici** a favore di dipendenti per lo svolgimento di **attività correlate all'accertamento dei tributi erariali**.
I giudici evidenziano che: "il termine per l'approvazione del bilancio è da intendersi il 31/12 dell'anno di riferimento di cui all'art. 163, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.
L'articolo 1, comma 1091, della l. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) dispone che i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
A parere del Collegio, nell'ipotesi in cui il bilancio di previsione dell'ente non sia approvato nel termine fisiologicamente indicato, il legislatore, "limita l'attività gestionale dell'ente ad una serie di attività tassativamente indicate e tra esse non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al personale".

UILFPL SALERNO

Il Notiziario DELLA POLIZIA LOCALE

Storica sentenza del giudice di Milano: revoca a vita della patente. È il primo caso in Italia

Storica decisione Giudice per l'udienza preliminare di Milano [sentenza del 9/10/2019], con cui un automobilista viene condannato oltre che a un anno e sei mesi di reclusione, anche alla revoca permanente della patente di guida.

Si tratta del primo caso in Italia di revoca a vita della patente per un omicidio stradale commesso da persona la cui patente non era già sospesa e che non si trovava in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. L'ergastolo della patente è seguito alla condanna per omicidio stradale.

La revoca a vita della patente è una pena accessoria che il giudice può comminare nei casi in cui una persona venga condannata per omicidio stradale colposo [Art. 589-bis cod. pen.]. La normale revoca della patente è una sanzione accessoria che, di regola, segue quando:

• il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;

• il titolare, sottoposto alla revisione della patente, risulti non più idoneo;

• il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

La revoca della patente, tuttavia, può essere disposta anche dal giudice penale a seguito di condanna per un reato stradale [Art. 222 codice della strada].

È ciò che è accaduto nel caso affrontato dal gup di Milano, il quale si è trovato a dover giudicare la condotta di un automobilista che, alla guida di un'autovettura effettuando (*segue a pagina 13*)

All'interno:

pagina 13
Ecco come sarà il seggiolino antiabbandono
pagina 14
Occupazione abusiva di suolo pubblico, quali ad oggi i risvolti penali?
pagina 15
Speciale: un'analisi approfondita degli articoli 68 e 69 TULPS
pagina 18
- Guidare senza patente? Non è più un reato
- Compie un reato il cacciatore che spara a ridosso delle abitazioni
pagina 19
Multe da autovelox, incassi divisi dal 2020
pagina 20
- Deve essere documentato il controllo periodico dell'etilometro
- Corte di Cassazione: maggiorazione al lavoratore turnista nei giorni festivi
pagina 21
- Lo sgombero? Deve essere ordinato dal dirigente
- Sito inquinato, non tocca al Comune l'ordinanza di bonifica e risanamento
pagina 22
- Indennità di funzione per la Polizia locale, quando è possibile erogarla
- La Provincia paga i danni per i cinghiali
- pagina 23
- Nel fondo risorse decentrate solo le multe riscosse effettivamente
- Bodycam, telecamere sulla divisa per la polizia locale di Cervia

(segue da pagina 12) una svolta a sinistra nonostante nel tratto vi fosse l'obbligo di proseguire diritto, causò un incidente nel quale, il 18 dicembre del 2017, morì un giovane milanese di 32 anni che era in sella alla sua moto. Il giudice per l'udienza preliminare ha disposto la revoca a vita della patente nonostante l'imputato abbia deciso di patteggiare, cioè di definire anticipatamente il processo ammettendo la responsabilità e beneficiando di uno sconto di pena.
Ed infatti anche la condanna a seguito di patteggiamento può comportare la revoca della patente, perfino la revoca della patente a vita se il giudice ritiene che la condotta sia stata estremamente grave.
E' una sentenza storica perché per la prima volta la revoca permanente della patente viene adottata per un imputato che si è macchiato di omicidio stradale senza il ricorrere di altre circostanze aggravanti, come ad esempio quella di guidare con la patente già sospesa o revocata, oppure di essersi posto alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.
requisiti per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale
Con la sentenza n. 35428 del 1° agosto 2019 la Corte di Cassazione precisa che, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio previsto dall'art. 341-bis cod. pen., è necessaria la presenza di almeno due persone diverse rispetto ai pubblici ufficiali destinatari delle espressioni oltraggiose.
La Cassazione asserisce testualmente :" Invece, nel caso in esame, dalla sentenza impugnata si desume che quando l'imputato pronunciò le espressioni ingiuriose riportate nell'imputazione le due persone presenti erano, appunto, i pubblici ufficiali procedenti, fra i quali, quello destinatario delle offese. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata relativamente al reato ex art. 341 bis cod. pen. oggetto del ricorso, perché il fatto non sussiste".

Ecco come sarà il seggiolino antiabbandono

La Legge nr. 117 /2018 che ha modificato l'art. 172 del Codice della Strada, introducendo i cosiddetti "**seggiolini antiabbandono**" per i minori sotto i 4 anni di età, è finalmente arrivata alla piena attuazione.
È stato inserito il comma 1-bis all'art. 172 del C.d.S., con la seguente dicitura: "*Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*".
La Ministra dei Trasporti ha firmato, lo scorso 2 ottobre, il decreto attuativo con cui vengono definite le caratteristiche tecnico-costruttive del dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono di minori all'interno del veicolo.
Una svolta per la sicurezza dei più piccoli, caso raro in Europa e nel mondo. Lo schema di decreto ha avuto un lungo iter, dopo la notifica alla Commissione Europea, le numerose osservazioni di tecnici, aziende ed esperti, i miglioramenti richiesti in sede europea pervenuti a luglio, il parere obbligatorio del Consiglio di Stato.
Ma vediamo nel dettaglio come saranno questi seggiolini.
L'articolo 1 elenca le definizioni, descrivendo il "dispositivo antiabbandono" come un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione principale è quella di prevenire l'abbandono dei bambini di età inferiore ai 4 anni di età.
Il dispositivo potrà essere integrato all'origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino stesso e dal veicolo.
Si tende perciò ad ampliare il più possibile il numero di dispositivi, molti già in commercio.
Fondamentale l'allegato A9 al decreto che prevede le caratteristiche funzionali essenziali. Il dispositivo dovrà segnalare l'abbandono del minore mediante l'attivazione di un allarme che dovrà attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo. Fondamentale sarà il fatto che il dispositivo dovrà attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente.
In caso di presenza di batteria, dovrà essere sempre segnalata livelli bassi di carica rimanente.
I dispositivi potranno essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate. Va inoltre ricordato che dal momento dell'entrata in vigore scatteranno le violazioni indicate all'art. 172 del Codice della Strada, con sanzione amministrativa da 81 euro a 326 euro (pagamento entro 5 gg. euro 56,70) e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 117/2018 (con cui sono state apportate le modifiche all'art. 172 CdS relative all'obbligo di installazione del nuovo dispositivo in esame) si applicano decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del MIT.

Occupazione abusiva di suolo pubblico, quali ad oggi i risvolti penali?

Il titolare dell'esercizio commerciale che occupa suolo pubblico senza autorizzazione deve essere sanzionato per violazione dell'art. 20, comma 4, del Codice della Strada.
Il comma 5 dispone, altresì, che da tale violazione consegue la sanzione accessoria dell'obbligo di rimuovere, a proprie spese, le opere abusive eventualmente installate.
Ai sensi dell'art. 211 dello stesso Codice della strada, copia del verbale dovrà essere trasmessa alla Prefettura competente per l'emissione dell'ordinanza di rimozione della merce e attrezzature.
La legge 94/2009, all'art. 3, comma 16, dispone che il sindaco, per le strade urbane, ed il prefetto per quelle extraurbane, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.
Le stesse autorità possono disporre la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine del ripristino dello stato dei luoghi e del pagamento delle spese, se sostenute dalla pubblica amministrazione, o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
Il successivo comma 17 stabilisce che il Suap deve applicare la medesima sanzione accessoria anche nell'ipotesi in cui sia accertato che l'esercente non adotta provvedimenti finalizzati al decoro ed alla pulizia dello spazio antistante il proprio esercizio, lasciando che il suolo sia sporcato da rifiuti prodotti dalla sua attività.
Ancora, il comma 18 del medesimo art. 3 dispone che copia del verbale di accertamento deve essere trasmessa al Comando Guardia di Finanza competente per territorio, qualora trattasi di occupazione a fine di commercio.
La **Corte di Cassazione, Sezione III Penale**, con due diverse sentenze sulla problematica in ordine alla condotta di occupazione suolo pubblico con finalità di commercio, precisando che in tali ipotesi il trasgressore non deve soggiacere alla sanzione del solo l'art. 20 del Codice della strada, ma anche a sanzioni di ordine penale.
Con la sentenza 10/2/2014, n. 6108, in merito all'esposizione di prodotti alimentari all'esterno dell'esercizio commerciale in cassette appoggiate al suolo ha stabilito che tale condotta configura la violazione dell'art. 5 della legge 283/62 **"reato di cattiva conservazione di alimenti"**.
La Corte sostiene che il concetto di "cattivo stato di conservazione" include anche la vendita all'aperto di alimenti esposti agli agenti inquinanti ed atmosferici.
Chiarisce, inoltre, che "*non occorre accertare la sussistenza di un concreto danno per la salute o un concreto deterioramento del prodotto, in quanto trattasi di reato di pericolo*".
È ritenuto sufficiente, quindi, il fatto che le modalità di conservazione possano determinare il pericolo di un danno o deterioramento del prodotto alimentare perché si concretizzi la violazione.
Con **successiva sentenza** 22/6/2016, n. 25826, ha chiarito che l'arbitraria occupazione della sede stradale con cassette di prodotti alimentari o altre installazioni, in modo stabile, in assenza di autorizzazione, integra il reato di "invasione arbitraria di terreni o edifici pubblici al fine di trarne profitto", punito dall'art. 633 C. p.
Trovano, pertanto, applicazione entrambe le violazioni, in quanto la Suprema Corte ha precisato che "tale disposizione (art. 633 C. p.) non si pone in rapporto di specialità con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 cod. strada (occupazione della sede stradale), sottolineando che l'art. 633 C. p. è posto a tutela del patrimonio, mentre l'art. 20 C.d.S. tutela la sicurezza della circolazione stradale.

Speciale: un'analisi approfondita degli articoli 68 e 69 TULPS

L'art. 68 disciplina spettacoli e trattenimenti di più ampio respiro e vasta portata che si svolgono in strutture appositamente allestite, discoteche, sale da ballo, tendostrutture, campi di calcio, spettacoli al chiuso o in aree aperte ma recintate, ovvero in aree con grande affluenza di persone.
La licenza è rilasciata dal Dirigente del Suap. È soggetta al silenzio assenso, ai sensi dell'art. 20 legge 241/90, nel caso in cui nel termine di 60 gg non vi è stata alcuna risposta, positiva o negativa, da parte del Suap.
L'art. 69 disciplina i piccoli trattenimenti che si svolgono nei pubblici esercizi, nonché spettacoli di portata limitata, quali giocolieri, commedianti, burattinai, ovvero esporre alla pubblica vista rarità, animali in circhi equestri, oggetti di curiosità etc. La licenza è rilasciata dal Dirigente del Suap. Anch'essa è soggetta al silenzio assenso, ai sensi dell'art. 20 legge 241/90.
Si rileva che l'art. 164 del D.lgs. 112/98 ha sottratto le rappresentazioni teatrali e cinematografiche alla licenza di polizia di cui alla disciplina dell'art. 68.
Tali attività sono disciplinate dal D. M. 29 settembre 1998, n. 391.
Per entrambe le licenze di cui agli articoli 68 e 69 è ammessa la rappresentanza, come stabilito dall'art. 116 del Reg. Esecuzione Tulps. Il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 165/E del 7 settembre 2000, ha precisato che lo "spettacolo" è caratterizzato dal concetto di rappresentazione e comporta, prevalentemente, una partecipazione passiva dello spettatore, il quale assiste guardando l'evento, ad esempio in teatro.
Per "trattenimento" si deve intendere tutto ciò che è motivo di divertimento e svago, con una partecipazione diretta e attiva dello spettatore all'evento, ad esempio in discoteca.
Tali attività, possono essere autorizzate con licenze rilasciate dal Comune ai sensi degli articoli 68 e 69 del Tulps. Il ***d. l. 8 agosto 2013, n. 91***, ha modificato gli artt. 68, 69 e 71 del Tulps.
In particolare all'art. 68, alla fine del 1° comma, ha aggiunto il seguente periodo:«*Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo*».
Stesso periodo è stato aggiunto anche alla fine del successivo art. 69.
Pertanto se lo spettacolo termina entro le ore 24 e riguarda solo gli "eventi" di trattenimento e/o svago effettuati in locali ove è consentita la "partecipazione fino ad un massimo di 200 avventori", è soggetto a Scia, e non più a licenza.
Si evidenzia che la nuova disposizione "non si applica a locali" con "una capienza inferiore a 200 persone", bensì per "eventi" manifestazioni ove vi è la partecipazione fino a 200 persone.
Quindi anche se si dovessero utilizzare locali più grandi, le aree dovrebbero essere limitate al fine di determinarne una capienza massima di 200 partecipanti.
Infine, è sempre necessario l'accertamento della sicurezza e agibilità ex art. 80 Tulps, con presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato, trattandosi di utenza pari o inferiore alle 200 persone, come stabilito dall'art. 141 Regolamento di Esecuzione del Tulps.
Il Ministero dell'Interno ha emanato il parere n. 557/PAS/U/003625/13500. del 27.2.2014, ove chiarisce due aspetti fondamentali di detta normativa: il termine "evento", inteso come manifestazione svolta in modo occasionale e non ripetitiva, e la necessità della verifica di agibilità del locale e la sua sostituibilità con una asseverazione di un tecnico abilitato.
Osserva il Ministero che il termine "evento" non può che riferirsi a tutti gli spettacoli e trattenimenti pubblici dal vivo, che si svolgono secondo le predette modalità e prescrizioni relative al termine entro le ore 24 ed alla presenza di non più di 200 avventori.
Quanto a tale misura, è stato confermato che non è riferita alla effettiva partecipazione, ma alla capienza massima dell'impianto ove deve svolgersi la manifestazione.
Qualora si dovesse svolgere all'aperto o in locale **con capienza superiore alle 200 unità**, l'impresario dovrà provvedere a far delimitare l'area interessata così da avere la capienza massima di 200 persone.
Trattandosi di manifestazione con il limite delle 200 presenze, le verifiche potranno essere sostituite da una asseverazione del tecnico abilitato, corredata da tutte le documentazioni richieste idonee ad attestare la sicurezza dell'impianto e la piena assunzione di responsabilità da parte dell'organizzatore.
Nell'ambito della semplificazione amministrativa l'art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulps.
(segue a pagina 16)

(segue da pagina 15)
È stato, quindi, **eliminato l'obbligo per i titolari del pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69** per effettuare, nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l'esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari.
Tale provvedimento ha, di fatto, eliminato la preesistente differenza tra il puro allietamento e il trattenimento.
Per allietamento è da intendersi soprattutto la musica da ascolto di sottofondo, sia dal vivo (pianoforte, chitarra, la posteggia napoletana) che con impianti, senza alcuna finalità imprenditoriale o di lucro e senza allestimenti o palchi, per il semplice allietamento degli avventori del locale.
Invece per trattenimento deve intendersi l'attività esercitata con apposite attrezzature ed impianti, ancorché organizzati occasionalmente che possa diventare una attrazione sul pubblico, aumentandone la presenza nei pubblici esercizi.
È stato posto il problema se, a seguito dell'abrogazione del predetto comma 2 dell'art. 124, fosse venuta meno la necessità della licenza ex art. 69 Tulps per ogni spettacolo di qualsiasi specie nei pubblici esercizi di cui all'art. 86.
Il Dipartimento della Pubblica sicurezza, con parere n.557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21 febbraio 2013 ha precisato che:
A) non sono soggetti a licenza i trattenimenti organizzati in via eccezionale ed occasionale, senza la preparazione delle sale con allestimenti scenici, palchi o altre strutture che possono trasformare il pubblico esercizio in locale di pubblico spettacolo; in definitiva, il trattenimento deve essere funzionale all'attività di somministrazione ed essere una maggiore attrattiva sul pubblico, senza i caratteri dell'imprenditorialità (pagamento di un biglietto di ingresso, aumento del prezzo delle consumazioni etc.).
Tali esercizi hanno, tuttavia, l'onere di due adempimenti indispensabili, relativi alla presentazione al comune della documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95, nonché della richiesta del certificato di prevenzione incendi per i locali che accolgono più di 100 avventori.
B) Qualora le installazioni di palco o allestimenti di scenografie, l'organizzazione di sale dedicate al trattenimento nel pubblico esercizio, con caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, e manifestazioni e/o spettacoli ricorrenti (tutti i fine settimana), modificano la natura del pubblico esercizio, trasformandolo in locale di pubblico spettacolo, le attività intraprese saranno soggette al rilascio della licenza di cui all'art. 69 Tulps, come peraltro stabilito dal vigente comma 1 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione Tulps con conseguente sistema di controlli e verifiche da parte della Commissione di vigilanza, ai sensi dell'art. 80 Tulps, ai fini del rilascio della licenza di agibilità.
Anche in questa seconda ipotesi i pubblici esercizi dovranno farsi carico dei citati adempimenti: certificato di prevenzione incendi e documentazione di previsione di impatto acustico.
Per i locali di trattenimento e spettacolo con capienza **superiore a 100 persone** durante le manifestazioni, il titolare deve munirsi del **certificato di prevenzione incendi** ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, con esclusione di manifestazioni a carattere temporaneo.
Il certificato prevenzione incendi è soggetto a Scia, da presentare al Comando VV. FF., nell'ipotesi del trattenimento con capienza superiore a 100 persone e fino a 200; mentre per le attività con capienza superiore alle 200 persone deve essere presentata, allo stesso Comando, istanza con i progetti degli impianti o costruzione.
Per i locali pubblici ove si svolge occasionalmente attività di trattenimento, ovvero a carattere temporaneo, non è richiesta la predetta certificazione.
La mancanza del CPI o il mancato rinnovo del certificato con una presenza costante di oltre 100 avventori, è sanzionata penalmente dall'art. 20 del citato D. Lgs. 139/2006, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 258,00 a € 2.582,00.
Il Prefetto, inoltre, può disporre la sospensione dell'attività per i locali di pubblico spettacolo e trattenimento fino all'adempimento dell'obbligo di richiesta o rinnovo del certificato.
Il **D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227**, all'art. 4, comma 1, ha stabilito che i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, mense, attività culturali, di spettacolo, sale giochi, palestre, stabilimenti balneari, che utilizzano impianti di diffusione sonora, ovvero svolgono manifestazioni o eventi con diffusione di musica, o utilizzo di strumenti musicali, devono predisporre e presentare al comune la documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 447/95, al fine di tutela dei cittadini interessati dall'inquinamento acustico.
La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del citato art. 8, comma 5, qualora non siano superati i limiti di emissione *(segue a pagina 17)*

(segue da pagina 16)
di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.
Il predetto art. 8 estende tale obbligo anche ai circoli privati, discoteche e impianti sportivi e ricreativi.
Le funzioni amministrative di controllo sull'osservanza delle prescrizioni sull'inquinamento acustico sono esercitate dal Comune.
La violazione dei limiti di emissioni sonore, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 10.000,00 ai sensi dell'art. 10, comma 2 della stessa legge 447/95.
Alla violazione consegue l'ordinanza sindacale di abbattimento delle emissione sonore, ai sensi dell'art. 9 (qualificata come ordinanza contingibile ed urgente).
Per l'inottemperanza a detta disposizione consegue la denuncia ex art. 650 C. P., nonché la sanzione pecuniaria da € 1.032 a € 10.330, ai sensi dell'art. 10 comma 1.
In ordine al **disturbo del riposo delle persone** con inquinamento acustico e, con schiamazzi all'esterno dei locali pubblici, il titolare del pubblico esercizio è personalmente responsabile della violazione dell'art. 659, comma 1, del C. P., come deciso da numerose sentenze del Suprema Corte di Cassazione penale che, in alcuni casi, ha anche stabilito che si può procedere al sequestro preventivo del locale.
Si evidenziano le decisioni della Corte di Cassazione, Sezione I penale sentenza 11- 24.11.2004 n. 45484 e sentenza del 03/05/2006 n. 15346 per Inquinamento acustico – Rumore provocati da schiamazzi di avventori di un bar – Sequestro dei locali.
Per il rilascio delle licenze per le attività di spettacolo e trattenimento di qualsiasi genere, laddove previste, è imprescindibile l'accertamento dei requisiti di sicurezza degli impianti e degli edifici, ai sensi dell'art. 80 Tulps. L'agibilità di sicurezza dei locali (e non edilizia ex art. 24 D.P.R. 380/01) deve essere accertata da una commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, provinciale o comunale, ovvero da un tecnico abilitato per i locali e gli impianti con "capienza fino a 200 persone".
A tal fine ricordiamo che:
1. la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nominata dal Prefetto ai sensi dell'art. 142 del Regolamento di esecuzione del Tulps, effettua verifiche ed esprime pareri in ordine ai locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti (circhi equestri) con capienza superiore a 1.300 spettatori, ovvero per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
2. la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nominata dal sindaco ai sensi dell'art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del Tulps, effettua verifiche ed esprime pareri in ordine ai locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti (circhi equestri) con capienza fino a 1.300 spettatori, ovvero per altri locali o impianti con capienza fino a 5.000 spettatori.
3. per i locali o strutture con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere della Commissione di vigilanza può essere sostituito da una relazione tecnica redatta da un ingegnere, architetto, geometra, perito edile, perito industriale, purchè iscritti ai relativi albi, che attesti il rispetto delle regole tecniche per la sicurezza e l'agibilità degli impianti, ai sensi dell'art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps,.
La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è chiamata ad esaminare gli atti presentati dal titolare dell'esercizio, esprimendo parere sulla sicurezza, igiene e solidità del locale interessato allo spettacolo, nonché il numero degli utenti che vi potranno accedere.
Solo a seguito di parere favorevole della Commissione o di relazione favorevole del predetto tecnico potrà essere rilasciata la licenza ex art. 68 o 69 Tulps, con le prescrizioni che la Commissione di vigilanza intenderà prevedere, nonché l'indicazione del numero di avventori che potranno accedere al locale.
Il parere della Commissione di vigilanza deve essere adottato con la presenza di tutti i componenti (infatti viene definita "commissione perfetta").
Il Ministero dell'Interno, nella circolare innanzi ricordata, ha inoltre precisato che il parere delle Commissioni di vigilanza non può essere sostituito dalla Scia per due ordini di motivazioni.
In primo luogo, la Scia sostituisce "ogni atto di autorizzazione, licenza ….", mentre i pareri delle Commissioni non hanno natura autorizzatoria, ma sono solo valutazioni tecniche rese all'organo della P. A. che deve rilasciare le licenze.
Inoltre, tale parere è attività discrezionale di natura tecnica, relativa alle caratteristiche di ciascun locale, che non può essere sostituito da una Scia.

Non presentare la patente? Non è più un reato

Il conducente che non ottempera all'invito impartito dal Comando di Polizia municipale ai sensi dell'articolo 180, comma 8, del Codice stradale è soggetto alla sola sanzione amministrativa ivi prevista

In virtù della depenalizzazione dell'illecito di **guida senza patente** perché mai conseguita, non rinnovata o, come nel caso in esame, perché revocata, che è stata operata dall'articolo 1 comma 1, D.lgs. 8/2016 sull'articolo 116 comma 15, D.lgs. 285/1992, il conducente che non ottempera all'invito impartito dal Comando di Polizia municipale ai sensi dell'articolo 180, comma 8, del Codice stradale **è soggetto alla sola sanzione amministrativa ivi prevista**.

In tale ipotesi, invero, il soggetto che, senza giustificato motivo, non si presenta agli uffici di polizia entro il termine stabilito nell'invito medesimo per esibire la patente non può più commettere il reato di inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia, di cui all'articolo 650 C.p.

Questo sia per la sussidiarietà del reato di cui sopra sia perché l'ordine di polizia non può più ritenersi rivolto ad accertare un reato (quello di guida senza patente), che **è stato trasformato dal Legislatore in illecito amministrativo**, pena la violazione del disposto di cui all'articolo 2 comma 2 C.p.

Lo ha deciso la **Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza numero 38856** depositata il 20 settembre 2019. In particolare, la Corte ha concluso nel senso che: - la depenalizzazione in commento "*... esercita una forza espansiva esterna che si estende alla condotta ulteriore di cui all'articolo 650 C.p., giacché i due fatti nascono in un unico contesto e presentano un nesso inscindibile. L'uno è legato all'altro, nella fattispecie concreta, da un vincolo di dipendenza che postula il permanere della rilevanza penale dell'altro*".

Quanto all'illecito di cui all'articolo 180 comma 8 del Codice della strada, l'articolo 650 C.p. ha perso la propria ragion d'essere e la sua portata lesiva, in applicazione del principio d'ordine del sistema penalistico del favor rei, è venuta meno. - come noto, infatti, l'abrogazione del reato ha sì operato sulla norma incriminatrice della guida senza patente, ma anche sulla condotta di inosservanza che alla prima è "*... logicamente e concettualmente legata postulando, quale suo presupposto strutturale, il persistere di essa condotta in un ambito di intervento penale*".

Compie un reato il cacciatore che spara a ridosso delle abitazioni

Commette un reato e non un semplice illecito amministrativo il cacciatore di selvaggina che spara dalla macchina da una strada di campagna ma di passaggio, a meno di 150 metri dalla abitazioni.

Mano pesante della Cassazione, con la sentenza n. 38470 per i cacciatori che imperversano anche nei luoghi che dovrebbero essere off-limit.

L'imputato aveva sparato dal finestrino della sua auto da una strada, che benché agreste e non asfaltata, poteva essere considerata via "vicinale" pubblica, perché soggetta a una servitù di passaggio, da parte di «una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale».

Una sorta di scorciatoia insomma per collegarsi con una via principale, per la quale l'uso pubblico c'è anche sulla base di una «protrazione da tempo immemorabile».

L'uomo aveva sparato da lì, a una distanza dalle abitazioni minore di quella consentita.

Per la Cassazione l'imputato è uscito dal raggio d'azione della natura speciale delle norme fissate in tema di caccia ed è entrato nella zona penale commettendo il reato, previsto dall'articolo 703 del Codice penale, di accensione ed esplosioni pericolose.

Multe da autovelox, incassi divisi dal 2020

I proventi dovranno essere ripartiti in misura uguale fra l'ente dal quale dipende l'organo accertatore e quello proprietario della strada

In dirittura di arrivo il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che regolamenta la suddivisione dei proventi derivanti da violazioni riscontrate mediante autovelox su strade di proprietà di altri enti.
La **legge n. 120 del 29 luglio 2010** aveva riscritto l' art. 142 c.d.s prevedendo che per tutte le violazioni dei limiti di velocità accertate mediante l'impiego di autovelox i relativi proventi devono essere ripartiti in misura uguale fra l'ente dal quale dipende l'organo accertatore e l'ente proprietario della strada restando comunque escluse le strade in concessione.
Le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi ripartiti devono essere rendicontate e destinate alla manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, comprese le spese relative al personale.
Se la relazione non viene inviata oppure i proventi sono utilizzati in modo difforme da quanto imposto, la percentuale dei proventi spettanti è ridotta, con contestuale responsabilità disciplinare e per danno erariale.
L' art. 142, comma 12-quater del codice impone agli enti locali di trasmettere in via informatica al ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al ministero dell' interno entro il 31 maggio di ogni anno una relazione in cui sono indicati, con riferimento all' anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui all' art. 208, comma 1, e all' art. 142, comma 12-bis, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.
Ma per disciplinare questi aspetti serve un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L' art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, aveva disposto che il decreto interministeriale doveva essere emanato entro novanta giorni dall' entrata in vigore.
La bozza del decreto attuativo è in dirittura di arrivo.
Essa descrive in modo dettagliato il contenuto della relazione che dovrà essere inviata ogni anno al ministero dei trasporti e al ministero dell' interno entro il 31 maggio, con riferimento all' anno precedente.
In sede di prima applicazione, entro il 31 maggio 2020 dovranno essere rendicontate le somme incassate nel corso dell' anno 2019.
Per gli anni precedenti, a partire dall' anno 2012, dovrà essere trasmessa una relazione a parte, qualora i dati non siano già stati trasmessi. La ripartizione, da eseguire entro il mese di gennaio 2020, dovrà comprendere il totale delle somme introitate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. entro il mese di gennaio 2020, dovrà comprendere il totale delle somme introitate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi.

Deve essere documentato il controllo periodico dell'etilometro

Per la guida in stato d'ebbrezza se l'alcoltest è positivo spetta al pubblico ministero provare che l'etilometro funziona regolarmente, risulta omologato e sottoposto a revisione.

La sentenza costituzionale 113/15 ha disposto l'obbligo di dimostrare il controllo periodico degli strumenti di misurazione della velocità a garanzia della sicurezza stradale.

Un obbligo esteso dalla giurisprudenza civile anche all'etilometro, che dunque deve valere anche nel penale, pena una distonia nel sistema.

D'altronde è l'accusa a dover dimostrare i fatti costitutivi del reato, che nel caso di quello ex articolo 186 C.d.s è il superamento del tasso alcolemico nel sangue del guidatore previsto come soglia di rilevanza penale.

Così la sentenza 38618/19, pubblicata il 19 settembre dalla quarta sezione penale della Cassazione.

Trova ingresso la censura della difesa secondo cui l'etilometro nella specie risulta solo omologato mentre soltanto la revisione periodica prevista dal regolamento di esecuzione Cds garantisce precisione dello strumento e attendibilità del risultato.

La Cassazione invoca l'assimilazione al principio affermato dalla Consulta sugli autovelox.

L'orientamento tradizionale che riteneva sufficiente l'omologazione ha onerato il privato di dimostrare in sede sia civile sia penale che l'apparecchio di misurazione non funziona quando dà il suo verdetto contrario all'automobilista.

Un compito tanto più gravoso se si considera che l'apparecchio è nella disponibilità dell'amministrazione.

Poi interviene la Consulta e l'obbligo di revisione e taratura periodica è esteso dalla giurisprudenza civile all'etilometro: non c'è ragione di non riconoscerlo anche nel penale.

Diversamente si rischiano effetti paradossali: l'onere della prova del funzionamento del «palloncino» sarebbe a carico dell'amministrazione nel civile e dell'imputato nel penale.

Una stessa fattispecie potrebbe costituire soltanto illecito penale e non amministrativo, mentre il primo deve essere solo l'extrema ratio in base al principio di sussidiarietà.

All'imputato spetta unicamente la sola prova contraria dopo che l'accusa dimostra le verifiche periodiche compiute sullo strumento.

Corte di Cassazione: maggiorazione al lavoratore turnista nei giorni festivi

Nella sentenza numero 21412 del 14 agosto 2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista ha diritto alla maggiorazione di cui all'articolo 24, comma 1, CCNL 14/09/2000 (compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria con diritto al riposo compensativo) quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato al riposo settimanale, mentre ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all'articolo 24, comma 2 (riposo compensativo o compenso per lavoro straordinario) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro e ha diritto al solo compenso di cui all'articolo 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.

La Corte conclude quindi che non spetta la maggiorazione di cui all'articolo 24, comma 2, CCNL in caso di prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, seppur coincidente con una giornata festiva (ricadente nel turno), non potendosi fondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni diverse.

Lo sgombero? Deve essere ordinato dal dirigente

È violato il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di competenza degli organi di governo, e funzioni di gestione amministrativa, di spettanza dei dirigenti, che trova espressione nell'articolo 107 Tuel, se il sindaco ordina lo sgombero degli immobili di proprietà comunale occupati sine titulo, trattandosi di tipico atto di gestione, privo di contenuto politico.
È quanto si ricava dalla sentenza del T**ar Abruzzo, n. 434/2019.**
Il Collegio ha premesso che il sindaco può esercitare il suo potere di ordinanza, mediante provvedimenti immediati e temporanei, per affrontare situazioni di emergenza non altrimenti gestibili con gli atti amministrativi ordinari.
Tuttavia, l'ordine di sgombero delle proprietà comunali è un normale atto di gestione amministrativa che, in quanto tale, non è di competenza del sindaco, ma del dirigente o del responsabile dell'ufficio a cui tale delega è stata affidata.
A sostegno di ciò, il Tribunale ha richiamato anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l'ordine di sgombero è privo del contenuto di indirizzo politico che caratterizza i provvedimenti di competenza sindacale mentre lo stesso si contraddistingue chiaramente per la natura di atto di conservazione del patrimonio comunale, riservato alle attribuzioni della dirigenza ai sensi dell'articolo 107 del Tuel (Consiglio di Stato, Sezione VI, 26 aprile 2018, n. 2520).
La sentenza in commento è di particolare interesse perché attua nella fattispecie l'importante distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo dell'Ente, e gestione amministrativa, tecnica e finanziaria di competenza dei dirigenti (si veda, nello stesso senso, Tar Campania, Napoli, 15 gennaio 2019, n. 210).

Sito inquinato, non tocca al Comune l'ordinanza di bonifica e risanamento

Il Comune non può ordinare a terzi di effettuare la bonifica, la decontaminazione e il risanamento igienico dei siti inquinati a seguito dell'abbandono di rifiuti, perché questi interventi sono espressione di un rimedio sanzionatorio che spetta alla Provincia, in base all'articolo 244, comma 2, del D.lgs. 152/2006 (codice dell'ambiente).
Questo il principio espresso con la sentenza n. 6155/2019 del Consiglio di Stato, Sezione V, che accogliendo l'appello dell'Anas annulla l'ordinanza comunale impugnata, capovolgendo l'esito del giudizio di primo grado.
Palazzo Spada ha accertato che la norma del codice della strada ha carattere speciale e trova diretta applicazione nei confronti dell'ente purché l'abbandono dei rifiuti sia avvenuto su strade o relative pertinenze.

Inoltre, secondo la Sezione V, il provvedimento del Comune non è inficiato da incompetenza con riguardo all'ordine di rimozione - funzionale alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade e pertinenze - posto a carico dell'Anas, stante da un lato la mancata attivazione del gestore stradale, e, dall'altro, la natura giuridica del Comune stesso in qualità di ente pubblico con fini generali.
Tuttavia, il vizio di legittimità per incompetenza sussiste, ma sotto altro profilo, e riguarda il fatto che l'ordine di bonifica si configura quale intimazione che va oltre la mera gestione e pulizia delle strade, e risulta espressione di un rimedio sanzionatorio tutt'altro che automatico.
Infatti, l'ordine di bonifica di un sito contaminato è frutto di un'istruttoria complessa di pertinenza della Provincia, che esige un previo accertamento e una coerente affermazione del titolo di responsabilità in capo al soggetto terzo.
Di qui l'annullamento dell'ordinanza comunale nella parte in cui essa ha posto a carico dell'Anas compiti ulteriori ed estranei alla pulizia dell'area con il mero sgombero dei rifiuti ivi abbandonati.

Indennità di funzione per la Polizia locale, quando è possibile erogarla

Essa sostituisce per il personale già destinatario della precedente indennità di particolare responsabilità la predetta erogazione

Il contratto di lavoro ha previsto una speciale indennità di funzione per gli appartenenti alla Polizia locale non titolari di p. O. e collocati nelle categorie C e D.

La previsione contrattuale è una previsione facoltativa poiché prevede la locuzione "Gli enti possono…" riferita come facoltà.

L'indennità è correlata alla necessità di compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

La previsione contrattuale fissa l'ammontare massimo della norma in €3000 e indica le modalità di ripartizione dei ratei all'interno dell'anno, demanda poi, alla contrattazione integrativa decentrata, la sua regolamentazione.

Questa indennità di funzione sostituisce per il personale già destinatario della precedente indennità di particolare responsabilità la predetta erogazione.

L'indennità di funzione è cumulabile con gli istituti della indennità di vigilanza con gli altri istituti del salario accessorio già presenti (reperibilità, turnazione, etc) e anche con il nuovo istituto della indennità di servizio esterno.

L'Indennità di funzione dovrà essere collegata alla previa puntuale individuazione delle specifiche responsabilità e mansioni assegnabili in ragione del grado rivestito dal lavoratore, che giustifichino, senza automatismi, il riconoscimento dell'incentivazione.

Intanto per capire la definizione dei distintivi di grado all'interno della categoria C per un istruttore di vigilanza occorre necessariamente fare riferimento ai regolamenti regionali.

Un'altra considerazione di tipo organizzativo è quella degli effettivi compiti attribuiti o richiesti all'istruttore di vigilanza in categoria C, tali da poterlo collocare come destinatario di specifici compiti.

L'ultima valutazione è relativa alla destinazione delle risorse per questa nuova voce di salario accessorio presenti all'interno del fondo per le risorse decentrate.

È pur vero che sia la Corte dei Conti, che l'ARAN hanno avuto modo di osservare come questi istituti economici per la Polizia Locale, possono essere finanziati con quota parte dei proventi sanzionatori art. 208 d.lgs. 285/1992 ed all'interno della destinazione vincolata ed in particolare nell'aliquota che fa riferimento al potenziamento del servizio.

I due organi consultivi hanno affermato che l'utilizzo di questi proventi è legittimo nel rispetto di particolari condizioni; quali quelli della collocazione di questi istituti all'interno delle performance collettive o individuali in considerazione del fatto che la presenza di tali compensi e la loro attribuzione sono relativi all'effettivo svolgimento di compiti di particolare responsabilità che possono rientrare tra gli obiettivi performanti di mantenimento o di miglioramento per il servizio di Polizia Municipale.

L"ultimo aspetto è relativo ai limiti del fondo per le risorse decentrate.

La Corte dei Conti Basilicata in merito evidenzia che la differente modalità di copertura finanziaria non ha inciso, tuttavia, sul limite di finanza pubblica da osservare ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Infatti, l'art. 67, comma 7 del nuovo CCNL, sopra menzionato, ha confermato, in modo esplicito, che "la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017".

La Provincia paga i danni per i cinghiali

Il responsabile dei danni derivanti da cinghiali selvatici va individuato nell'ente locale a cui siano concretamente affidati i poteri di gestione e controllo della fauna.

Lo ha chiarito la **Corte di Cassazione, Sez. III civile con la sentenza del 28 agosto 2019 n. 21757**.

La Corte d'appello di Lecce, adita dalla regione Puglia, aveva stabilito che, dal quadro normativo regionale, mentre alla regione spetta il compito di stabilire le norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, alle province spettano, invece, i compiti attuativi, le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna, comprese la vigilanza, per competenza propria, in virtù dell'autonomia a esse attribuite dalla legge statale e non per delega delle regioni.

La Corte di cassazione ha confermato la decisione di secondo grado. Non può dubitarsi, infatti, che il criterio di imputazione della responsabilità «sia posto al livello di governo al quale la legge delega le funzioni amministrative in tema di fauna selvatica» ovvero della provincia: senza escludere che la Regione, per suo conto, debba rispondere delle eventuali omissioni sul piano normativo e regolamentare.

Alla provincia è stato riconosciuto, con adeguato margine di autonomia, il potere di gestione e di controllo del territorio e della fauna esistente, supponendo che il livello amministrativo provinciale sia meglio in grado di prevedere, prevenire ed evitare gli eventi dannosi come quello oggetto della causa.

Nel fondo risorse decentrate solo le multe riscosse effettivamente

La delibera della **Corte dei conti Lombardia n. 369/2019** evidenzia che gli emolumenti accessori finanziati con i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada (articolo 208 del Dlgs 285/1992) possono essere esclusi dal limite del «tetto del salario accessorio» solo se hanno copertura in sanzioni amministrative effettivamente riscosse, e non in quelle meramente accertate.
Spetta all'ente locale valutare, una volta determinata la quota di proventi eccedente le riscossioni del precedente esercizio, la sussistenza delle condizioni per un'eventuale implementazione in corso d'esercizio della parte variabile del fondo.
I valori delle somme effettivamente riscosse a titolo di proventi in base all'articolo 208 del Dlgs 285/1992 sono resi noti solamente alla conclusione dell'esercizio finanziario, mentre le norme in materia di costituzione del fondo risorse decentrate richiedono che lo stesso debba essere costituito entro la fine dell'anno di riferimento, pena l'impossibilità di prevedere e utilizzare le risorse variabili stesse.
Partendo da questa riflessione ci si è posto il dubbio se la discordanza temporale impedisse di rendere concretamente applicabile il beneficio della deroga al limite del «tetto del salario accessorio» (articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017) riconosciuta dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2019.
Quindi ai magistrati contabili è stato chiesto se nella costituzione del fondo risorse decentrate, parte variabile, debbano essere indicate le quote dei proventi (articolo 208) accertate nell'anno o solo le quote effettivamente riscosse negli anni precedenti.
La delibera in esame dopo aver illustrato le più recenti pronunce sulla disciplina dei proventi delle multe destinabili ad alimentare il fondo delle risorse viene affermato che l'esclusione dal limite del «tetto del salario accessorio» debba far riferimento ai soli emolumenti accessori che hanno copertura in sanzioni amministrative al codice della strada «effettivamente riscosse» (e non in quelle meramente accertate, anche se ridotte dell'importo accantonato annualmente a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità).
In questo contesto spetta all'ente locale, nel quadro dei limiti normativi e della disciplina di fonte contrattuale che regola la costituzione del fondo risorse decentrate, valutare (una volta determinata la quota di proventi ex articolo 2018 eccedente le riscossioni del precedente esercizio) la sussistenza delle condizioni per un'eventuale implementazione in corso d'esercizio della parte variabile del fondo.
Incremento che dovrà necessariamente trovare corrispondenza negli strumenti di programmazione e di bilancio.

Bodycam, telecamere sulla divisa per la polizia locale di Cervia

Da oggi la Polizia locale di Cervia avrà un aiuto in più: le '**bodycam**'. Si tratta di vere e proprie telecamere agganciate alla divisa che consentono di riprendere ciò che vede l'agente.
La dotazione prevede otto occhi elettronici hi-tech, a disposizione del personale che sarà adeguatamente formato.
«L'utilizzo delle bodycam – afferma il comandante della Polizia locale **Sergio Rusticali** – è positivo sia per il nostro personale che per i cittadini, che sono maggiormente portati a mantenere un comportamento corretto. Riducono i falsi reclami, aumentano le ammissioni di colpevolezza e diminuiscono la necessità dell'utilizzo della forza da parte degli operatori, con una funzione deterrente. In sostanza garantiscono maggiori margini di sicurezza, professionalità e trasparenza richiesti da entrambe le parti». Le piccole telecamere consentono riprese video e audio attivabili direttamente dall'agente, con registrazione in HD. Sono munite di un obiettivo grandangolare ad ampio spettro in grado di inquadrare tutto ciò che avviene davanti all'operatore e di sensori infrarossi che ne consentono l'utilizzo anche al buio.

Il Notiziario dell'Ente Locale

newsletter della UilFpl di Salerno

Responsabile
DONATO SALVATO
Segretario provinciale
UilFpl

La nostra sede è in
via L. Petrone, 33
84127 Salerno
tel: 089/405058
fax: 089/405157

web: www.uilfplsalerno.it
mail: salerno@uilfpl.it
pec: salerno@pec.uilfpl.it
C.F. 95076050657

Edizione del 31 ottobre 2019

Progetto grafico
e consulenza giornalistica
Gigi Di Mauro